

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

**Lettera Circolare**

**Prot. n° P2490**

**Roma, 28 novembre 1996**

**OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 - art. 5 - Chiarimenti.**

Le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 19 agosto 1996 si applicano a tutti i locali di trattenimento e spettacolo che alla data di entrata in vigore del decreto (12 settembre 1996) esercivano sulla base di un parere favorevole di agibilità rilasciato dalla competente Commissione provinciale di vigilanza.

Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento ed ampliamento, sono pervenuti alle Commissioni provinciali di vigilanza, per acquisizione del previsto parere, antecedentemente alla data del 12 settembre 1996 ed il cui esame, espletato sulla base della previgente normativa, abbia avuto esito favorevole.

Con l'occasione si ribadisce che il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per i locali di spettacolo e trattenimento, soggetti al controllo della Commissione provinciale di vigilanza, è subordinato al parere favorevole sull'agibilità del locale da parte della predetta Commissione.